

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tartarughe della Kirghisia. L'Associazione ha sede in Via Felice Carcano, 105 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italia. L'associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Scopo

La costituzione della "Associazione Sportiva dilettantistica Tartarughe della Kirghisia" concretizza lo spirito dell'Associazione in tutti gli aspetti sociali, ricreativi ed educativi. La nascita avviene nello spirito della Costituzione Italiana, dei principi della Comunità Europea e delle Carte dei Diritti e Doveri dell'ONU.

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, nella forma di associazione di fatto senza riconoscimento, ha per scopo *l'esercizio, la promozione, l'organizzazione nonché la diffusione di attività sportive dilettantistiche per rispondere ai bisogni di attività motorio sportive di uomini e donne di ogni età; promuove la crescita umana e sociale dei propri associati attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative; l'organizzazione e lo svolgimento di attività a supporto di tipo culturale, valoriale, sociale organizzativo e ricreativo per lo sviluppo del territorio intorno al quale gravitano gli associati e le loro famiglie; diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e del volontariato; ottenere lo scopo sociale nel pieno spirito di amicizia.*

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina sportiva. L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro nonché l'organizzazione di attività e servizi diretti agli associati.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono il bianco il rosso e il verde. Si adotta come logo l'illustrazione di una tartaruga, a cui viene assegnato il nome di *Agostina*.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo "Statuto" e la "Regola Principale", nonché i regolamenti interni.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentiti i soci fondatori, su richiesta dell'aspirante socio; non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative; non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può presentare in qualunque momento le proprie dimissioni via posta ordinaria od elettronica al consiglio direttivo. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità fa perdere la qualità di socio se protratta per sei mesi oltre la scadenza definita per il pagamento delle quote. In ogni caso la morosità, l'espulsione o anche la sola sospensione dalla qualità di socio sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Contro la sospensione o l'espulsione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia della CSEN. I Soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

La perdita, per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato o donato all'associazione.

Art. 5 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; i soci fondatori hanno ruolo consultivo e di indirizzo dell'associazione fornendo pareri comunque non vincolanti al consiglio direttivo.

Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva, prendendo parte alle attività dell'associazione.

Soci sostenitori: coloro che, pur non partecipando direttamente alle attività dell'Associazione ne apprezzano e sostengono anche economicamente lo scopo.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Art. 6 - Candidatura dei soci alle cariche sociali

Può candidarsi alle cariche sociali Qualunque socio maggiorenne in regola con il versamento delle quote associative che non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate almeno tre giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea di nomina, dandone comunicazione per posta ordinaria o elettronica al Presidente.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art.7 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

*L'Assemblea dei soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo*

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, inviata ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea; nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

*Deliberare sul conto preventivo e consuntivo;
Deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
Deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie;
Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente;
Eleggere, il Presidente, il consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione.*

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalle richieste.

L'assemblea straordinaria delibera:

*Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
Sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
Sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità;
Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.*

Art. 9 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

